

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 56

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 7 DEL 19-01-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AN BROKER S.R.L. POLIZZA INFORTUNI SECONDO LA SENTENZA 174/2019 AL SIG. D.L.A.
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, con il quale è stato predisposto ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali, dal 13/01/2021 al 31/03/2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 30/06/2020, con il quale è stato affidata la Responsabilità del Settore III - Economico Finanziario al Dott. Daniele Mitolo;

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 14.01.2020 con il quale viene assegnata all'Assessore Giambattista Paganelli la Responsabilità del Settore VI – Assistenza alla Popolazione Post Sisma;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario

sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

VISTO CHE il Comune di Amatrice si è già in precedenza impegnato a favorire l'applicazione delle disposizioni normative affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro opera non retribuita in favore della collettività, nell'ambito delle proprie strutture organizzative;

VISTA la sentenza n.174/19 emessa dal Tribunale dell'Aquila in data 28/10/2020 a carico del Sig. D.A.L. a svolgere lavori di pubblica utilità presso il Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che, come previsto dalla sentenza n. 174/19 emessa dal Tribunale di L'Aquila, il Sig. D.A.L. deve effettuare (sei) 6 mesi e giorni 8 (otto) giorni di lavoro di pubblica utilità pari a 376 ore lavorative da svolgere presso il Comune di Amatrice;

CONSIDERATO il sig. D.A.L., propone le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità alla luce di quanto disposto dall' art. 54, comma 5 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274: *“n. 6 ore giornaliere (corrispondenti a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D. Lgs. 274/2000) per un giorno a settimana e precisamente il sabato mattina e ciò a decorrere dal momento in cui l'Ente sarà disponibile e sino al completamento da svolgersi sotto le dipendenze e la sorveglianza dell'Ufficio manutenzione, essendo l'istante un lavoratore nel campo dell'edilizia”*;

CONSIDERATO altresì:

- che l'attività oggetto della sentenza consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, con divieto all'ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta;
- che l'unico onere a carico dell'Ente è quello relativo all'assicurazione obbligatoria dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;
- che le attività prestate possono essere gestite e organizzate dall'Ente secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti interni relativi allo svolgimento del servizio civico comunale per quanto compatibili con il presente intervento;

RICHIAMATA la determina n. 57 del 24/11/2020, con la quale il Settore VI indicava le modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte del Sig. D. A. L. , così come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento di tale servizio occorre opportuna copertura assicurativa;

VISTA l'offerta formulata dalla Ditta AN BROKER s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) di € 100,00 periodo 31/12/2020 31/12/2021 ;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il CIG: **Z5C2FEE959**;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo che qui si intende integralmente riportata.

2. DI LIQUIDARE alla Ditta AN BROKER s.r.l. di Bassano del Grappa (VI) P.I. 04406720260 la somma di € 100,00 secondo le coordinate bancarie Iban: IT85V0306985460100000007501 al Cap. U.224/6 "Assicurazioni" **Imp. 24/21** del redigendo bilancio di previsione 2021/2023.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
Ida Paluzzi

IL CAPO SETTORE
Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 01-02-2021

REG. 134